

Senato della Repubblica
10^a Commissione permanente
**(Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato,
previdenza sociale)**

Atto Senato n. 685
XIX Legislatura

*“Conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante
misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro”*

Indice:

1. [Assindatcolf](#)
2. [Il lavoro domestico in Italia: i dati](#)
3. [Posizione di Assindatcolf su decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48](#)
4. [La proposta di Assindatcolf: deducibilità totale del costo del lavoro domestico](#)
5. [Confronto tra deducibilità dei contributi fino a un massimo di 1.549,37 euro e deducibilità dell’intero costo del lavoro domestico](#)
6. [Inflazione e aumenti retributivi e contributivi](#)

**Associazione Sindacale Nazionale
dei Datori di Lavoro Domestico**
Sede Nazionale
Via Principessa Clotilde, 2
00196 Roma
www.assindatcolf.it

Tel. +39 06..32.65.09.52
Fax +39 06. 32.65.05.03
N. Verde 800.162.261
E-mail: nazionale@assindatcolf.it
C.F. 96183590585

1. Assindatcolf

Assindatcolf è l'[Associazione Nazionale dei Datori di Lavoro Domestico](#), costituita nel 1983 al fine di rappresentare e tutelare la categoria dei datori di lavoro degli assistenti familiari. L'obiettivo che si pone è quello di portare all'attenzione dell'opinione pubblica e delle istituzioni le problematiche legate al rapporto di lavoro domestico, al fine di valorizzarlo e di fornire ai rappresentanti del comparto le giuste risposte. Nel 1988, per consolidare il ruolo associativo nel settore, è stata costituita una federazione, la [Fidaldo](#), tramite la quale partecipa alla stipula degli accordi e dei contratti collettivi. Nel 2015 entra a far parte di [EFFE](#), European Federation for Family Employment and Homecare, che ha come mission quella di promuovere e tutelare il lavoro domestico a livello europeo. Di entrambe le federazioni – italiana ed europea – Assindatcolf detiene la vicepresidenza.

2. Il lavoro domestico in Italia: i dati

Il lavoro domestico in Italia è una forza lavoro composta **da oltre 2 milioni di addetti, in prevalenza donne (87,6% del totale) e per il 68,7% straniera (comunitaria e non)**. Si tratta di un settore caratterizzato da un'altissima percentuale di lavoro irregolare: **su oltre 2 milioni di addetti complessivi, il 58,7% di questi è occupato irregolarmente**, mentre secondo l'ultimo report INPS pubblicato a giugno 2022 all'interno della banca dati dell'Osservatorio sui Lavoratori Domestici, **quelli con contributi all'Inps del 2021 sono 961.358¹**.

Sul fronte dei **datori di lavoro** invece, quelli **regolarmente censiti all'Inps nel 2021 sono 1.038.325²**, ma aggiungendo le **famiglie che non hanno un rapporto di lavoro regolare**, arriviamo a **quota 2,2 – 2,4 milioni**. Altro dato rilevante riguarda l'altissima componente straniera: **su 961mila domestici regolari censiti dall'Inps nel 2021, 672mila sono stranieri** e di questi **514mila provenienti da paesi non comunitari**. Nonostante questo, **da 12 anni le quote dedicate al comparto domestico nei Decreti Flussi sono inadeguate – se non del tutto inesistenti – rispetto al fabbisogno effettivo** e le ricadute sono pesanti: le famiglie italiane hanno sempre più difficoltà a trovare personale disposto ad occuparsi di anziani, disabili e non autosufficienti (le badanti), ma ciò vale anche per colf e baby sitter.

¹<https://www.inps.it/osservatoristatistici/api/getAllegato/?idAllegato=1013>

²[https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/Dati analisi bilanci/Rapporti annuali/XXI Rapporto Annuale/APPENDICE statistica XXI Rapporto %20Annuale.pdf](https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/Dati%20analisi%20bilanci/Rapporti%20annuali/XXI%20Rapporto%20Annuale/APPENDICE%20statistica%20XXI%20Rapporto%20Annuale.pdf)

3) Posizione di Assindatcolf su decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48

Con il Decreto-legge n. 48/2023, (c.d. Decreto Lavoro), pubblicato in Gazzetta ufficiale in data 4 maggio 2023, sono state introdotte importanti misure per il lavoro e l'inclusione sociale. In quanto rappresentanti delle famiglie datrici di lavoro domestico, in questa sede, vorremmo portare alla vostra attenzione gli aspetti riguardanti tale settore. All'interno del provvedimento sono previsti infatti alcuni punti riguardanti l'esclusione del comparto dalle misure messe in campo, tra cui:

- **Art. 27 “incentivi all’occupazione giovanile”, comma 3:** determina l'**esclusione dei rapporti di lavoro domestico** dagli incentivi previsti per un periodo di 12 mesi, nella misura del 60 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per le nuove assunzioni di giovani che non lavorino e non siano inseriti in corsi di studi o di formazione (NEET), effettuate a decorrere dal 1° giugno e fino al 31 dicembre 2023.
- **Art. 39 “esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti”** (c.d. taglio del cuneo fiscale) per i periodi di paga dal 1°luglio 2023 al 31 dicembre 2023. In questo caso, l'esclusione deriva dalla Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022) la quale, all'art. 1, comma 121, introduceva il taglio dei contributi a carico dei lavoratori per l'anno 2022 ma escludendo tassativamente i rapporti di lavoro domestico. Tale previsione fu successivamente ripresa dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023), art. 1, comma 281, che estendeva l'esonero dei contributi anche all'anno 2023, ed infine, ulteriormente ripreso nel provvedimento oggetto d'esame da parte di questa commissione.
- L'ultima esclusione riguarda il **raddoppio del limite di deducibilità dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro di colf, badanti e baby sitter**. Tale norma, che prevedeva l'aumento della soglia dei contributi versati per i lavoratori domestici da far valere nella dichiarazione dei redditi dagli attuali 1.549,37³ euro a 3000 euro, **era stata ipotizzata nelle prime versioni del testo e successivamente tramontata** con la pubblicazione ufficiale dello stesso decreto in data 4 maggio. Secondo le nostre elaborazioni, l'aumento della soglia di deducibilità avrebbe comportato una spesa di 13,1 milioni per lo Stato per una misura che, seppur parziale rispetto alle reali esigenze del comparto, avrebbe comunque rappresentato un importante cambio di passo rispetto alle politiche fino ad oggi messe in campo a sostegno delle famiglie.

³Tale soglia fu introdotta con la Legge 21 novembre 2000, n. 342, art. 30, comma 2, nella formula “*sono altresì deducibili, fino all'importo di lire 3.000.000, i medesimi oneri versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare*”, senza mai subire incrementi o modifiche da allora.

4. La proposta di Assindatcolf: deducibilità totale del costo del lavoro domestico

A fronte di queste esclusioni – misure per il cuneo fiscale, incentivi per l’assunzione dei neet e raddoppio della soglia di deducibilità dei contributi a carico dei datori di lavoro – e alla luce dei continui aumenti dei costi per le famiglie (si consideri che da gennaio 2023 queste sono alle prese con importanti aumenti retributivi scattati a causa dell’inflazione e che potrebbero essere confermati anche per il prossimo anno), vorremmo portare alla vostra attenzione la nostra storica proposta, propedeutica a sostenere le famiglie italiane, ma anche a combattere il lavoro irregolare che rende questo settore tra i più “inquinati” dal lavoro nero: **la deducibilità totale del costo del lavoro domestico**. Quindi, non solo i contributi, come oggi avviene fino alla già nota soglia di 1.549,37 euro, ma anche le retribuzioni – che rappresentano la voce di spesa più importante – le tredicesime ed i trattamenti di fine rapporto.

Tale operazione consentirebbe alle famiglie di **risparmiare mediamente 2.915⁴ euro all’anno**. In sintesi, stando ai calcoli del Censis 2015⁵, resi attuali al 2020 da una nostra elaborazione, l’introduzione di questa modifica nell’attuale sistema delle agevolazioni fiscali consentirebbe:

- **l’emersione di 507mila occupati irregolari, su oltre 1 milione**, che in Italia lavorano senza contratto (quasi 6 su 10 sono in ‘nero’);
- **occupazione aggiuntiva diretta per 109mila** posti di lavoro;
- il **saldo** fra costi aggiuntivi e benefici diretti legati a emersione e nuova occupazione porterebbe il costo a carico dello Stato a **1.035 milioni di euro (effetti diretti)**;
- a lato degli effetti diretti, si produrrebbero anche effetti indiretti provenienti da **nuova occupazione** in altri settori, **pari a 84mila occupati** (gettito fiscale e contributivo aggiuntivo) e gettito IVA da nuovi consumi delle famiglie, generati dalla disponibilità di reddito collegato alla deduzione;
- **il risultato finale degli effetti diretti e indiretti sarebbe pari a un costo per lo Stato di 402 milioni di euro**.

⁴ Il valore medio si basa su un rapporto di lavoro a 26 ore settimanali livello B in famiglia con reddito annuo di € 25.000.

⁵ <https://assindatcolf.it/wp-content/uploads/2021/04/Rapporto-CENSIS-ASSINDATCOLF-pdf.pdf>

COSTO DEDUCIBILITÀ FISCALE TOTALE PER LE FAMIGLIE ITALIANE DEL COSTO DEL LAVORO DOMESTICO DALLE STESSE SOSTENUTO

Proiezione ASSINDATCOLF sui dati 2020 INPS e ISTAT dei risultati Ricerca CENSIS 2015

Valori medi annui

COSTO STATO	Deduzione totale Badanti e colf, collaborazioni a domicilio
a Costo deduzione	2.259.107.370
- da attuali fruitori servizi	1.108.615.296
- da nuovo mercato	262.405.225
- da effetto emersione	888.086.848
b Costo attuale deduzioni/sgravi	150.814.721
(a-b) Costo netto	2.108.292.649
EFFETTI DIRETTI	
x Occupazione aggiuntiva diretta	108.827
c Gettito fiscale da nuova occupazione	326.789.074
<i>Contributi sociali</i>	254.510.753
<i>Irpef</i>	72.278.321
y Occupazione emersa	507.424
d Gettito fiscale da occupazione emersa	1.072.754.196
<i>Contributi sociali</i>	835.485.333
<i>Irpef</i>	237.268.863
SALDO 1 (COSTO STATO - EFFETTI DIRETTI) (a-b-c-d-e)	
	1.035.538.453
EFFETTI INDIRETTI primo livello	
z Occupazione indiretta in altri settori	84.260
f Gettito fiscale da nuova occupazione	253.017.660
<i>Contributi sociali</i>	197.055.900
<i>Irpef</i>	55.961.760
g Iva recuperata da risparmio famiglie destinato ai consumi (90%)	380.207.770
SALDO 2 (COSTO STATO - EFFETTI DIRETTI e INDIRETTI) (a-b-c-d-e-f-g)	
	402.313.022
Costi per legge di bilancio (Saldo 1)	1.035.538.453
	totale (Saldo 1)
	costo per nuovo occupato (Saldo 1/x) 9.515
	costo per totale nuova occupazione (Saldo 1/(x+Y)) 1.680
Costi totali (con effetti indiretti)	402.313.022
	totale (Saldo 2)
	costo per nuovo occupato (Saldo 2/(x+z)) 2.084
	costo per totale nuova occupazione (Saldo 2/(x+y+z)) 574
Occupazione	700.511
	Emersa nel settore (y) 507.424
	Nuova nel settore (x) 108.827
	Nuova indiretta (z) 84.260
	Totale (x+y+z)
Orario medio per famiglia	26:40
	ore per settimana
Vantaggio medio per famiglia (euro per anno)	
	2.915

5. Confronto tra deducibilità dei contributi fino a un massimo di 1.549,37 euro e deducibilità dell'intero costo del lavoro domestico

Ai fini di evidenziare il risparmio effettivo che le famiglie avrebbero con la deduzione totale del costo del lavoro domestico, proponiamo un confronto tra la deduzione totale e l'attuale soglia di deducibilità dei contributi in due casi: baby sitter che lavora 4 ore al giorno 5 giorni la settimana e badante assunta per assistere una persona non autosufficiente a tempo pieno (54 ore settimanali), per 3 diverse fasce di reddito: 15 mila, 25 mila e 35 mila.

Partendo dall'esempio della **baby sitter assunta per coprire l'orario extra scolastico nel caso di genitori entrambi lavoratori** (4 ore, 5 giorni la settimana) e considerando gli aumenti retributivi e contributivi scattati da gennaio 2023, una famiglia arriva a spendere **9.685,31 euro l'anno** (8.458,11 retribuzione + 1.227,20 contributi). Con il **sistema fiscale attuale** il datore di lavoro domestico ha la possibilità di portare in **deduzione** solo una parte dei contributi versati, per un massimo di **1.549,37 euro**. Se, al contrario, si potesse portare in deduzione **l'intero costo** (non solo i contributi ma anche le retribuzioni, ferie, tredicesima e tfr) si potrebbe determinare un **risparmio fino a circa 4mila euro** l'anno nel caso di redditi fino a **35mila euro**, o di **2100 euro** in presenza di redditi fino a **25mila euro**, scendendo addirittura sotto la **no tax area** nel caso di reddito fino a **15mila euro**.


Per una **badante assunta per assistere una persona non autosufficiente a tempo pieno (54 ore settimanali)** ed in regime di convivenza la famiglia spende **18.639,88 euro l'anno** (16.224,24 retribuzione + 2.414,88 contributi). In questo caso il datore oltre alla **deduzione dei contributi versati per un massimo di 1.549,37 euro**, ha anche diritto a portare in **detrazione una minima parte della retribuzione (il 19% di 2.100), ovvero 399 euro** su 16.224,24 euro. Se venisse introdotta la totale **deduzione del costo** potrebbe arrivare a **risparmiare circa 3.700 euro** nel caso di un reddito fino a **25mila euro**, quasi **4.500 euro** in presenza di un reddito fino a **35mila euro** o, addirittura scendere sotto la **no tax area** nel caso di redditi che non superano i **15mila euro** annui.

6. Inflazione e aumenti retributivi e contributivi

La nostra richiesta di deducibilità del costo del lavoro domestico diventa ancor più prioritaria ed urgente se consideriamo che, da **gennaio 2023, le famiglie italiane datrici di lavoro domestico hanno subito pesanti aumenti delle retribuzioni e dei contributi INPS, innescati dall'inflazione**. Ciò è stato determinato dalla normativa statale per quanto concerne la contribuzione all'INPS, mentre per le retribuzioni, dalla previsione espressa all'articolo 38 del CCNL riguardante la variazione

periodica dei minimi retributivi e dei valori convenzionali del vitto e dell'alloggio secondo le variazioni del costo della vita per le famiglie di impiegati ed operai rilevate dall'ISTAT al 30 novembre⁶. Nello specifico, nel 2023, si è trattato di un **incremento del 9,2%** dei minimi retributivi, il quale, applicato alle diverse figure professionali, si traduce nei seguenti costi aggiuntivi per le famiglie datrici⁷:

Fig. 2 – Impatto degli adeguamenti retributivi sul costo totale a carico delle famiglie per l'anno 2023



(*) Il costo totale mensile è comprensivo di rateo di tredicesima, ferie e Tfr, esclusi i contributi Inps

Fonte: Assindatcolf

Come accennato, l'art. 38 del CCNL⁸ prevede che, in assenza di accordo tra le parti sociali, vi sia una variazione periodica della retribuzione minima pari all'80% della variazione del costo della vita per

⁶ Si veda il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro Domestico <https://assindatcolf.it/informazioni-tecniche/contratto-nazionale-del-lavoro/>

⁷ Assindatcolf – Censis, "Il lavoro domestico. Una risorsa per il nuovo welfare", 1° paper del Rapporto Family (Net) Work 2023 - laboratorio su casa, famiglia e lavoro domestico.

⁸ Tale clausola, inserita già nel primo contratto collettivo nazionale risalente al 22 maggio 1974 (al tempo si trattava dell'art. 23), fu contrattata dalle parti sociali del settore per adeguare le retribuzioni all'aumento del costo della vita. Tale fenomeno – c.d. "scala mobile" – era già previsto per tutti i settori privati, ed era stato introdotto nel 1945 a seguito di un accordo tra la Confederazione generale dell'industria italiana e la Confederazione generale del lavoro, e fu definitivamente soppresso nel luglio 1992, con la firma del protocollo di intesa tra il Governo Amato I e le parti sociali. Ciò non influì sul CCNL del lavoro domestico, che continuò ad avere al suo interno tale previsione.

le famiglie di impiegati ed operai rilevate dall' ISTAT e in misura pari al 100% per i valori convenzionali del vitto e dell'alloggio. **Considerato che ad oggi l'inflazione è stimata all'8,3%, calcolandone l'80% si potrebbe generare, a partire da gennaio 2024, un ulteriore aumento del 6,6% delle retribuzioni minime. Sempre con decorrenza gennaio 2024, scatteranno anche gli aggiornamenti dei contributi INPS con l'aumento degli stessi del 100%.**

La richiesta di deducibilità totale del costo del lavoro, o comunque una deducibilità basata sulle tariffe contrattuali, che ricordiamo sono "asseverate" ogni anno dal Ministero del Lavoro, non sarebbe di difficile applicazione tecnica in quanto può basarsi in modo trasparente sul numero di ore dichiarate nel PagoPA trimestrale di pagamento dei contributi all'INPS. Questo sistema avrebbe come vantaggio indubbio anche l'emersione di lavoro nero e grigio. Permetterebbe infatti a tutte le famiglie datrici di lavoro di fruire di una deduzione proporzionale al lavoro effettivamente prestato, come accade per tutte le aziende ed andando anche nella direzione dell'applicazione delle norme europee sul salario minimo. La norma contrattuale di adeguamento annuale delle retribuzioni fu inserita nel 1974 per adeguare il settore alla normativa di legge sull'indennità di contingenza, norma non applicabile al settore, e mai più tolta. Il tema è di attualità ed ha permesso di rivalutare negli ultimi 10 anni le retribuzioni del 17,9% rispetto all'8,4% del commercio ed all'8,3 dei metalmeccanici.

Infine, un'ultima annotazione: il lavoro domestico non produce un aumento di reddito per le famiglie e, a differenza del lavoro subordinato d'impresa, non lucra sulle prestazioni rese. Si tratta in effetti di una redistribuzione di ricchezza tra contribuenti che, attualmente, è caratterizzata da una stortura: i lavoratori ricevono uno stipendio che dovranno dichiarare all'Agenzia delle entrate, ma quello stipendio non è altro che un reddito già sottoposto a tassazione, e quindi netto, che viene in tal modo nuovamente tassato. **La deducibilità totale del costo del lavoro, in ultima analisi, attuerebbe la semplice regola di rendere meno costoso il lavoro regolare rispetto al lavoro irregolare** e, soprattutto, permetterebbe ai lavoratori del settore di percepire le prestazioni di assistenza e previdenza (statali e regionali) e quelle integrative date dalla bilateralità contrattuale, non gravando più indirettamente sul welfare nazionale e locale (si pensi a tutte le prestazioni basate sull'ISEE, dai ticket sanitari ai sussidi comunali, dalle maggiorazioni degli assegni universali per i figli alla percezione di sussidi quali NASPI, Reddito di cittadinanza, ecc.).